



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA N. 19 del 09-06-2026

Oggetto: ORDINANZA PER IL TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI, SFALCIO TERRENI INCOLTI E MANUTENZIONE VERDE PRIVATO

IL SINDACO

Premesso che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea, od anche siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di erbacce e/o arbusti, piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché alla leggibilità della segnaletica;

Considerato che le situazioni di incuria e di degrado sopra descritte concorrono a ledere o sminuire il decoro del paese, ed a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza;

Dato Atto che il mancato taglio delle piantumazioni fronte strada costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale dei veicoli e al transito ciclabile e pedonale;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo per l'incolumità, l'igiene, la salute privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi e con l'alta temperatura della stagione estiva il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

Ritenuto, inoltre, opportuno ordinare ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora;

Visto l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visti gli art. 18 e 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto l'art. 9 "Contenimento del degrado ambientale" del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 06.08.2010;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente e senza indugio e comunque entro il 31 luglio 2026, a:

- 1. tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di 5 (cinque) metri dal manto stradale;**
- 2. potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;**
- 3. tagliare la vegetazione incolta e in particolare provvedere allo sfalcio dell'erba sui terreni abbandonati e mantenere il verde privato in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.**

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti, dopo il primo ciclo di manutenzione, **sistematicamente in funzione dell'andamento stagionale di crescita della vegetazione, e comunque fino al 31 ottobre 2026**, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

Gli Ufficiali ed Agenti di P.G. competenti sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione della sanzioni amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, prevista dal D.Lgs n° 267/2000, oltre le spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet del Comune di Segusino. A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR di Venezia, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale

- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
PAULON GLORIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.